

COMITATO PER GLI ACCORDI DI FINANZA LOCALE

Bolzano, 14.06.2019

ACCORDO SULLA FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2019

La delegazione dei Comuni ovvero il Consiglio dei Comuni ed il Presidente della Provincia ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, ad integrazione dell'accordo provvisorio sulla finanza locale del 27 dicembre 2018 ed in attesa dell'approvazione dell'assestamento di bilancio 2019 della Provincia Autonoma di Bolzano stipulano il seguente

2° a c c o r d o provvisorio:

I. TRASFERIMENTI DELLA FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2019

1. Fondo ordinario: 77.998.723,62 euro

a) *Comuni: 76.573.949,40 euro (trasferimento netto proporzionale post. detrazione per servizi scuole elementari, per anticipazione servizio infanzia e detrazioni per compenso per l'agenzia di vigilanza sull'edilizia)*

Ai Comuni viene assegnato la 2^a e 3^a rata 2019 per la copertura delle spese correnti per un importo complessivo di 76.573.949,40 euro, in quanto ai singoli comuni vengono assegnati i mezzi finanziari risultanti dalla tabella 1.1 che si riferiscono alla tabella 1 e il relativo allegato e che tengono conto sia del loro fabbisogno finanziario che delle loro risorse finanziarie nonché della loro efficienza. La 4^a rata 2019 viene assegnata ai Comuni entro la data da definirsi con successivo accordo.

Quale compensazione dell'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale dei servizi delle scuole ai sensi dell'accordo del 6.12.2004 ai Comuni per il 2019 vengono detratti in deroga allo stesso accordo complessivamente 12.002.500,00 euro dai trasferimenti correnti. I relativi importi a carico dei singoli Comuni sono riportati nella tabella 1.

Quale compensazione finanziaria per l'anticipazione della quota fissa a carico dei Comuni per il numero di ore di servizio di assistenza domiciliare all'infanzia ammesse a finanziamento, che l'Amministrazione provinciale ha effettuato nell'anno 2017 agli enti gestori del servizio ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della deliberazione della Giunta provinciale n. 889 del 9.8.2016, ai Comuni per il 2019 vengono detratti complessivamente 1.979.225,43 euro dai trasferimenti correnti. I relativi importi a carico dei singoli Comuni sono riportati nella tabella 1.

Per i Comuni, per i quali, ai sensi dell'allegata tabella 1, le detrazioni superino i trasferimenti correnti si provvede, fino al conguaglio, ad applicare l'importo residuo della detrazione sulla quota spettante sull'imposta regionale sulle attività produttive IRAP.

Ai sensi dell'art. 43 L.P. n. 19/2001 al Comune di Bolzano viene erogato l'importo di 465.827,20 euro per le funzioni amministrative che esso esercita per la soppressa Comunità comprensoriale.

A Comune di Malles, in aggiunta ai trasferimenti correnti spettanti ai sensi del presente accordo, viene assegnato per l'anno 2019 per la copertura delle spese correnti l'importo di 100.891,69 euro a titolo di compenso per le entrate derivanti da immobili considerate in eccesso nell'anno 2018.

b) Copertura dei servizi

Per la copertura dei servizi e la norma transitoria relativa alla computazione degli ammortamenti in sede di calcolo della tariffa per l'acquedotto 2019 – 2023 trova applicazione la disciplina di cui all'1° accordo aggiuntivo per la finanza locale per l'anno 2019 del 27.12.2018.

c) Comunità comprensoriali: 1.424.774,22 euro

Per la copertura delle spese correnti viene assegnato alle Comunità comprensoriali la 2^a, 3^a e 4^a rata per l'anno 2019 l'importo complessivo di 1.424.774,22 euro. L'importo complessivo per l'anno 2019 ammonta a 1.899.698,96 euro e viene ripartito tra le singole Comunità comprensoriali nel seguente modo:

- importo fisso di 28.654,00 euro;
- quota pro-capite di 4,12 euro in riferimento agli abitanti residenti nel relativo territorio al 31.12.2014.

d) Compenso per i servizi dell'Agenzia di vigilanza sull'edilizia

Nell'anno 2019 viene riconosciuta all'Agenzia di vigilanza sull'edilizia per i servizi, che svolge a favore dei Comuni, un compenso forfettario di 200.000,00 euro. Tale importo viene detratto dai trasferimenti correnti a favore dei Comuni ai sensi della tabella 1 ed il relativo allegato.

e) Obblighi di comunicazione dei Comuni relative alle entrate derivanti dalla produzione di energia idroelettrica

Per la determinazione delle risorse finanziarie relativamente alle entrate derivanti dalla produzione idroelettrica di energia i Comuni sono obbligati a comunicare ovvero confermare per iscritto dietro richiesta del Consiglio dei Comuni le centrali, di cui sono proprietari, nonché le partecipazioni dirette e indirette, indicandone anche le quote, in società, cooperative, consorzi ed in altri enti, i quali gestiscono un impianto idroelettrico in Alto Adige in virtù di concessioni di derivazioni d'acqua, di diritti all'uso acquisiti contrattualmente, dell'uso effettivo e, per le concessioni scadute, delle autorizzazioni provvisorie all'esercizio dell'impianto. Inoltre, vanno comunicati su richiesta del Consiglio dei Comuni anche i diritti di acquisizione dell'energia elettrica, acquisiti contrattualmente dai Comuni o dalle società, cooperative, consorzi ed in altri enti, in cui i Comuni detengono una partecipazione, che riguardano la produzione di energia elettrica di impianti idroelettrici siti in Alto Adige. Su richiesta del Consiglio dei Comuni per ciascun impianto idroelettrico vanno comunicate le agevolazioni finanziarie, la durata delle stesse e l'anno della messa in esercizio per la prima volta. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione per il comune interessato si procederà, in aggiunta alle detrazioni ordinarie, per ciascun anno interessato dalla violazione dell'obbligo di comunicazione alla detrazione del doppio delle relative entrate derivanti dalla produzione di energia elettrica. Il rispetto di tali obblighi di comunicazione è verificato dal Consorzio dei Comuni in collaborazione con la Ripartizione Enti locali dell'amministrazione provinciale.

2. Contributi perequativi: 170.721,59 euro

Per attenuare le conseguenze dell'aggiornato modello di calcolo per la suddivisione dei trasferimenti correnti, ai Comuni, i cui trasferimenti correnti per l'anno 2019 sono inferiori ai trasferimenti correnti

effettivi dell'anno 2018 (trasferimenti correnti e assegnazioni perequative), è assegnato esclusivamente per l'anno 2019, in aggiunta ai trasferimenti correnti per l'anno 2019, l'importo complessivo di euro 170.721,59 applicando per la ripartizione di tale importo fra i singoli Comuni la seguente disciplina.

La ripartizione di tale importo fra i singoli Comuni avviene tenendo conto della situazione economica di bilancio dei Comuni degli anni 2015, 2016 e 2017, delle minor entrate dell'imposta municipale immobiliare per l'abitazione principale derivanti nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015 dall'aumento della detrazione legale e delle minori assegnazioni della Provincia nell'anno 2016 per la manutenzione della rete stradale rurale rispetto all'anno 2014. Inoltre, tenendo conto della suddetta situazione economica di bilancio, delle suddette minor entrate e minor assegnazioni, ai Comuni con andamento demografico debole, struttura economica e sociale debole è assegnato l'importo di euro 25.000,00, ai Comuni con andamento demografico molto debole e struttura economica molto debole è assegnato l'importo di euro 30.000,00. In base ai criteri qui previsti ai Comuni è assegnato al massimo l'importo che corrisponde alla minor assegnazione di trasferimenti correnti nell'anno 2019 rispetto ai trasferimenti correnti effettivi dell'anno 2018, come sopra definiti.

Il calcolo della ripartizione è effettuato ai sensi dell'allegata tabella 2 ed il relativo allegato.

3. Gestione e manutenzione delle piste ciclabili intercomunali: 350.000,00 euro

Ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 10.8.1995, n. 17 e successive modifiche per la gestione e la manutenzione delle piste ciclabili intercomunali nell'anno 2019 viene stanziato l'importo complessivo di 350.000,00 euro.

Tale importo viene suddiviso tra le Comunità Comprensoriali e il Comune di Bolzano in base alla lunghezza in chilometri delle piste ciclabili intercomunali site nel rispettivo territorio a condizione che la pista ciclabile sia ultimata, percorribile e assicurata per responsabilità civile verso terzi. La domanda per l'assegnazione deve essere presentata unitamente al documento comprovante la stipula del contratto di assicurazione alla Ripartizione provinciale Enti locali entro e non oltre il 30.6.2019.

4. Mutui: 46.829.939,91 euro

Per l'assunzione totale o per la contribuzione dei mutui, assunti negli anni passati per opere pubbliche, ai sensi dell'art. 6, L.P. n. 6/1992 nell'anno 2019 viene stanziato l'importo complessivo di 46.829.939,91 euro.

Per nuovi mutui che saranno assunti presso la Cassa Depositi o presso altri istituti bancari non vengono più concessi contributi per l'ammortamento.

Variazioni

Le economie risultanti dalle riduzioni delle rate annuali di ammortamento per i mutui assunti negli anni precedenti e per i quali vengono ridotti i tassi di interessi, saranno devolute esclusivamente al fondo di ammortamento dei mutui. In conseguenza il contributo verrà ridotto dell'importo per il quale diminuisce la rata di ammortamento annuale.

In caso di riduzione del mutuo il contributo viene ricalcolato, sin dall'inizio del periodo di ammortamento, sulla base del ridotto ammontare di mutuo ed effettuato il relativo conguaglio.

In caso di devoluzione di importi residui non somministrati di un mutuo a nuove opere della stessa categoria di mutuo il contributo rimarrà inalterato nella misura originariamente concessa.

Nell'anno 2020 per l'assunzione totale o per la contribuzione dei mutui assunti negli anni passati per opere pubbliche sono previsti euro 39.022.550,57, nell'anno 2021 sono previsti euro 31.971.536,60.

5. Finanziamento delle spese in conto capitale e di investimenti: euro 131.641.656,99

La Provincia mette a disposizione dei Comuni per l'anno 2019 l'importo di euro 131.641.656,99 per il finanziamento delle spese in conto capitale e di investimenti.

5.1 Assegnazione ai sensi dell'articolo 3 della L.P. n. 27/1975: euro 113.991.568,13

La Provincia mette a disposizione euro 113.991.568,13 per le assegnazioni ai sensi dell'articolo 3 della L.P. n. 27/1975.

L'importo complessivo da mettere a disposizione per i contributi agli investimenti ai sensi dell'articolo 3 della L.P. n. 27/75 nell'anno 2019 è definito con successivo accordo sulla finanza locale. Fino alla stipula di tale accordo si applica, per quanto non diversamente previsto da questo accordo, la disciplina di cui all'accordo sulla finanza locale del 22.12.2017 e successive modifiche.

A) Interventi finanziabili

Con tali contributi agli investimenti sono da finanziare le opere di cui all'articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche. Nello specifico e inoltre sono da finanziare:

- a) le opere che finora sono state finanziate attraverso il fondo di rotazione per gli investimenti ai sensi dell'art. 7/bis LP n. 6/1992: scuole, scuole materne, acquedotti, canalizzazioni, case di riposo e centri di degenza, municipi, ecc.
- b) costruzioni di biblioteche
- c) costruzioni di caserme dei vigili del fuoco
- d) costruzioni di impianti sportivi
- e) costruzione di strutture giovanili
- f) altri progetti di investimento di pubblico interesse come per esempio lavori di manutenzione straordinaria e acquisto di beni mobili ed immobili (p.e. terreni, mezzi di soccorso dei vigili del fuoco ed altri investimenti riguardanti i vigili del fuoco, altri veicoli e macchine), nonché acquisto di partecipazioni societarie, anche nell'ambito di aumenti di capitale, e concessione di finanziamenti dei soci a società da loro partecipate a condizione che l'acquisto e la concessione del finanziamento dei soci non avvenga per la copertura di perdite.

Con tali contributi agli investimenti i Comuni che partecipano al finanziamento delle scuole sovracomunali possono finanziare le quote di finanziamento a loro carico a condizione, che i Comuni interessati abbiano stabilito una disciplina degli aspetti patrimoniali oppure che l'interesse pubblico del Comune alla partecipazione alla scuola sovracomunale sia stato annotato in una convenzione tra i Comuni.

B) Erogazione d'ufficio dei contributi agli investimenti dell'anno 2019:

In deroga al punto 4 dell'accordo sulla finanza locale provvisorio per il 2019 del 27.12.2018 l'erogazione d'ufficio del 20 per cento del contributo agli investimenti dell'anno 2019 (euro 25.200.000,00) ai sensi dell'articolo 3 della L.P. n. 27/1975 non ha luogo entro il 30 aprile 2019. L'erogazione di tale 20 per cento a ciascun Comune ha luogo su richiesta previa presentazione della dimostrazione del fabbisogno di cassa, che risulta esistente dopo che i Comuni abbiano utilizzati ed effettivamente impiegati per pagamenti i trasferimenti loro spettanti in virtù di precedenti accordi sulla finanza locale e la 1°, 2° e 3° rata dei trasferimenti correnti loro spettanti ai sensi del presente

accordo per l'anno 2019. La richiesta va presentata all'ufficio provinciale Promozione opere pubbliche, a pena di decadenza, entro il 30.6.2019. Per l'erogazione su richiesta viene stanziato l'importo complessivo di euro 15.073.984,86. Qualora le erogazioni richieste superino detto importo complessivo, gli importi da erogare ai Comuni interessati sono ridotti proporzionalmente. La liquidazione d'ufficio del 20 per cento del contributo agli investimenti 2019 (euro 25.200.000,00), detratti gli importi liquidati in base al presente comma e dell'ulteriore 20 per cento dei contributi agli investimenti dell'anno 2019 (euro 25.200.000,00) avviene con le modalità da definirsi con successivo accordo che disciplina anche la facoltà di rinunciare alla liquidazione d'ufficio. Tutti gli importi erogati devono essere utilizzati dai Comuni per interventi finanziabili il cui pagamento deve avvenire nell'anno 2019.

I mezzi versati possono essere impiegati anche per:

- a) la restituzione degli importi anticipati al fondo di rotazione in base all'articolo 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, scadenti il 30 giugno 2019 e per
- b) la restituzione anticipata di una parte o dell'intero importo a tale fondo di rotazione.

Inoltre tali mezzi possono essere impiegati anche per quelle opere pubbliche per le quali, ai sensi della normativa sugli appalti, la procedura di affidamento sia stata formalmente indetta nell'anno 2019 ovvero anche per tutti gli altri interventi finanziabili per i quali sia stato adottato l'impegno di spesa nell'anno 2019. In tali casi il pagamento deve avvenire entro l'anno 2020.

I Comuni, in sede di rendiconto della gestione per l'anno finanziario 2019, documentano l'utilizzo di questi fondi. A tale scopo dev'essere utilizzato il modulo pubblicato sul sito della Ripartizione Enti locali.

La Ripartizione Enti locali effettuerà controlli a campione sul corretto utilizzo dei contributi agli investimenti.

Se viene accertato che non possono essere documentati correttamente l'utilizzo dei mezzi erogati d'ufficio per investimenti ed i relativi esborsi, si effettuerà la detrazione dell'importo della spesa non documentata dal contributo agli investimenti spettante a ciascun comune ai sensi della successiva lettera C). Gli importi defalcati sono destinati all'aumento dei mezzi da assegnare ai Comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale n. 27/1975.

A modifica della disciplina di cui al punto I.5.2 lettera B) dell'accordo sulla finanza locale per l'anno 2017 del 30.12.2016 le detrazioni ivi previste non sono effettuati dall'importo da erogare d'ufficio, ma dall'importo spettante al Comune ai sensi del punto I.5.2 lettera C) del richiamato accordo sulla finanza locale del 31.12.2016 destinando gli importi defalcati nel rispettivo anno all'aumento dei mezzi da assegnare ai Comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale n. 27/1975.

C) Messa a disposizione dei contributi agli investimenti dell'anno 2019

C1) Presupposti, modalità e norme procedurali per la messa a disposizione dei contributi agli investimenti ai sensi dell'articolo 3 della L.P. n. 27/1975

La messa a disposizione dei contributi agli investimenti ai sensi dell'articolo 3 della L.P. n. 27/1975 avviene su richiesta del Comune con decreto del Presidente della Provincia.

C2) Presupposti

Con i contributi agli investimenti di cui all'articolo 3 della L.P. n. 27/1975 che vengono messi a disposizione ai sensi della presente lettera C) potranno essere finanziati fino al 100 per cento delle spese di investimento di ciascun intervento finanziabile.

La richiesta di messa a disposizione del contributo agli investimenti deve ammontare almeno a

50.000,00 euro e può riguardare uno o più interventi di finanziamento.

Al momento della presentazione della richiesta di messa a disposizione del contributo agli investimenti il Comune per l'intervento o gli interventi da finanziare, fra l'altro, deve disporre di un piano di finanziamento e di un piano cronologico e non deve aver bandito l'appalto, non aver avviato il procedimento di espropriazione, non deve aver acquistato i beni e in caso di spese tecniche non deve aver conferito il relativo incarico.

Dal piano cronologico deve desumersi per gli anni di realizzazione dell'opera ovvero degli interventi finanziabili la necessità di cassa riguardo ai mezzi del presente fondo per gli investimenti.

In aggiunta, in caso di opere il Comune deve disporre di un progetto esecutivo approvato ovvero per opere di minori dimensioni di altra adeguata documentazione tecnico-contabile (preventivo di spesa etc.) ai sensi della normativa vigente. In caso di costruzione di case di riposo, centri di degenza, forme di residenza assistita per anziani ed alloggi per anziani al momento della presentazione della richiesta per l'opera interessata deve essere stato adottato il provvedimento con il quale l'amministrazione provinciale ha concesso il contributo a fondo perduto nella misura del 60% dell'importo fisso ammesso a finanziamento. In deroga a questa disposizione il Comune, dopo aver presentato la domanda per il contributo a fondo perduto, in attesa della decisione sulla concessione del contributo, può richiedere la messa a disposizione del 40 per cento dei costi complessivi dell'opera secondo il progetto esecutivo approvato se il restante importo viene prefinanziato con mezzi propri del Comune.

Nel caso delle spese tecniche e dell'acquisto di beni mobili il Comune ai sensi della vigente normativa di settore deve disporre anche di un preventivo di spesa ovvero di una stima di spesa, nel caso dell'acquisto di beni immobili di una stima peritale. Nel caso dell'acquisto di partecipazioni societarie o della concessione di finanziamenti dei soci il Comune deve disporre di una deliberazione di massima concernente l'acquisto della partecipazione societaria e/o della concessione del finanziamento dei soci che contiene il piano finanziario ed il piano cronologico.

C3) Procedimento

Le richieste di messa a disposizione dei Comuni possono essere presentate continuamente e devono pervenire all'ufficio provinciale Promozione opere pubbliche entro e non oltre il 30.10.2019. A tal fine deve essere utilizzato il modulo messo a disposizione sul sito internet del suddetto Ufficio provinciale. L'esistenza dei documenti e dei presupposti devono essere dichiarati nella richiesta di messa a disposizione.

In caso di sussistenza di tutti i presupposti richiamati alla lettera C2) e di tutti gli altri presupposti generali, entro 30 giorni dalla ricezione della completa domanda di messa a disposizione il Presidente della Provincia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di messa a disposizione rilascia nei limiti dell'importo massimo spettante al Comune il decreto relativo alla messa a disposizione del contributo agli investimenti e ne determina la misura ovvero la ripartizione su più anni.

Richieste incomplete possono essere completate e per la decorrenza del termine dei 30 giorni e l'ordine cronologico tali richieste vengono prese in considerazione dall'Ufficio provinciale competente al momento del loro completamento.

In caso di messa a disposizione di contributi agli investimenti per un importo inferiore a quello assegnato nell'anno 2019 ai Comuni, gli importi ancora spettanti possono essere richiesti nell'anno successivo ovvero negli anni successivi entro la data di scadenza stabilita. Anche i contributi agli investimenti spettanti per gli anni 2016, 2017 e 2018 che per qualsiasi motivo non siano stati messi a disposizione possono essere richiesti nell'anno 2019 ovvero negli anni successivi entro la data di scadenza stabilita. In caso di messa a disposizione di contributi agli investimenti eccedenti l'importo assegnato a ciascun Comune nell'anno 2019 gli importi eccedenti sono imputati all'anno successivo

ovvero agli anni successivi.

C4) Concessione di contributi per il finanziamento delle spese in conto capitale e di investimenti ai sensi dell'articolo 3 della L.P. n. 27/1975 per opere sovracomunali

Per le opere sovracomunali finanziati da più Comuni attraverso i contributi per il finanziamento delle spese in conto capitale e di investimenti ai sensi dell'articolo 3 della L.P. n. 27/1975 ciascun Comune presenta la richiesta per la messa a disposizione del contributo. Nella relativa richiesta va indicato l'importo complessivo richiesto da tutti i comuni per la messa a disposizione nonché la suddivisione proporzionale di tale importo fra tutti i comuni interessati.

Il Comune capogruppo provvede alla rendicontazione presso l'Ufficio provinciale Promozione Opere pubbliche; l'erogazione dei contributi avviene proporzionalmente a favore di ciascun Comune secondo la ripartizione riportata nelle richieste.

C5) Amministrazione dei contributi agli investimenti

Al fine dell'amministrazione dei contributi agli investimenti, che spettano ai singoli Comuni e che vengono loro messi a disposizione ed erogati, la Ripartizione provinciale Enti locali garantisce la necessaria gestione dei conti.

5.2 Assegnazione ai sensi dell'articolo 5 della L.P. n. 27/1975: 17.650.088,86 euro

Per l'anno 2019 la Provincia ha assegnato ai Comuni l'importo di 17.650.088,86 euro secondo i criteri di cui all'articolo 5 della L.P. 27/1975.

Per l'erogazione degli importi messi a disposizione e le modalità di rendicontazione si applica il Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29.

I Comuni mediante stipula di una convenzione, anche ai sensi dell'articolo 16 delle Legge provinciale 11.08.1997 n. 13, possono trasferire i contributi agli investimenti che sono stati assegnati ai sensi del presente accordo a privati a condizione che sia garantito l'interesse pubblico e vi sia un'idonea garanzia patrimoniale, anche in forma di diritti reali.

Con apposito accordo aggiuntivo vengono disciplinati gli importi da assegnare negli anni 2020 e 2021, i presupposti, i procedimenti, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei mezzi ai Comuni. Con il medesimo accordo aggiuntivo viene stabilito il periodo dell'anno 2019, entro il quale vanno presentate le richieste di assegnazione di mezzi ai sensi dell'articolo 5 della L.P. n. 27/1975 per l'anno 2020. Le richieste presentate al di fuori da tale periodo non vengono prese in considerazione.

C6) Modalità di erogazione e di rendiconto

Per l'erogazione degli importi messi a disposizione e le modalità di rendiconto si applica il Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29 e successive modifiche.

C7) Trasferimento dei contributi agli investimenti ai privati

In caso di progetti edilizi o di acquisto di immobili i Comuni mediante convenzione possono trasferire i contributi agli investimenti a privati a condizione che sia garantito l'interesse pubblico e vi sia un'idonea garanzia patrimoniale, anche in forma di diritti reali.

5.3 Costruzione e manutenzione straordinaria di piste ciclabili di interesse sovracomunale

Per l'anno 2019 la Provincia ha impegnato l'importo di 7.500.000,00 euro per la costruzione e manutenzione straordinaria di piste ciclabili di interesse sovracomunale.

6. Altre erogazioni: 3.457.800,00 euro

Nell'ambito della finanza locale vengono inoltre erogati i seguenti importi:

sovvenzioni ai Comuni delle località ladine	308.800,00 euro
al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano: per la copertura delle spese correnti	3.149.000,00 euro
Complessive	3.457.800,00 euro

II. FONDO DI ROTAZIONE PER INVESTIMENTI

Per la liquidazione ed il rimborso dei finanziamenti riguardanti investimenti locali nel settore di banda larga, in assenza di disposizioni espresse specifiche, si applica la disciplina di cui al presente accordo.

1. Rimborso

Il rimborso ha inizio dall'anno successivo a quello della concessione del finanziamento e gli importi scadono il trenta giugno di ogni anno.

L'estinzione parziale o totale dell'importo complessivo senza penale è ammessa in ogni momento.

2. Erogazione dei finanziamenti

All'erogazione dei finanziamenti concessi dalla Giunta provinciale provvede l'ufficio provinciale Promozione opere pubbliche.

Sulla base della denuncia di inizio lavori presentata dal Comune per i finanziamenti fino a 500.000,00 euro viene erogato il 70 per cento e per gli altri finanziamenti il 50 per cento del finanziamento concesso. Per i finanziamenti oltre i 500.000,00 euro viene erogato, in aggiunta, il 25 per cento del finanziamento concesso previa presentazione di una dichiarazione del Sindaco, dalla quale emerge, che il Comune per l'intero importo già erogato è in possesso dei corrispondenti atti contabili. L'importo rimanente viene erogato nei limiti delle spese sostenute e documentate previa presentazione del certificato di collaudo ovvero della dichiarazione del direttore dei lavori circa la regolare esecuzione dei lavori. Tutte le erogazioni vengono effettuate entro tre mesi dalla presentazione dei documenti prescritti.

In caso di acquisto di immobili il 70% del finanziamento viene erogato previa presentazione del contratto ed il restante 30% previa presentazione del decreto tavolare.

Le erogazioni vengono effettuate entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa prescritta.

Qualora il certificato di collaudo ovvero la dichiarazione del direttore dei lavori sull'esecuzione regolare dei lavori non sia stato/a presentato/a entro 4 anni dalla concessione del finanziamento (entro 6 anni dalla concessione del primo finanziamento in caso di finanziamenti pluriennali), l'importo erogato al netto delle spese sostenute e documentate, oltre agli interessi legali, deve essere restituito. In casi debitamente giustificati il gruppo di lavoro, previsto al punto II.3 dell'accordo sulla finanza locale per l'anno 2018 del 22 dicembre 2017, può prorogare su richiesta del Comune il

termine per la presentazione del certificato di collaudo o della dichiarazione del direttore dei lavori sull'esecuzione regolare dei lavori fino al massimo di 2 anni. Parimenti tale importo deve essere restituito anche qualora il certificato di collaudo ovvero la dichiarazione del direttore dei lavori sia stato/a presentato/a entro il termine prescritto e le spese sostenute e documentate siano inferiori all'importo erogato. Nei casi in cui il finanziamento concesso non sia stato erogato per intero, l'importo che il Comune è obbligato a restituire viene ridotto e rideterminato per la durata residua in funzione della spesa sostenuta e documentata dal Comune tenendo conto dei rimborsi effettuati.

Se entro 4 anni dalla concessione di un finanziamento non ne viene chiesta l'erogazione, viene revocato il finanziamento. In questo caso sono dovuti gli interessi legali per il periodo di messa a disposizione dei fondi. Lo stesso vale nel caso in cui un Comune rinunci ad un finanziamento concesso. Le rate di rimborso già versate sono rimborsate detratti gli interessi legali. Il presente paragrafo viene applicato a partire dal 01.01.2012. In casi eccezionali quando le cause della non realizzazione dell'opera non sono da imputare al comune, la Giunta provinciale su domanda del comune può prescindere dal pagamento degli interessi legali.

III. ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Finanziamento delle maggiori spese derivanti dal contratto collettivo intercompartimentale per i dirigenti del 10.08.2018 nell'anno 2019

Per finanziare le maggiori spese derivanti nell'anno 2019 dall'applicazione del contratto collettivo intercompartimentale per i dirigenti, sottoscritto in data 10.08.2018, per complessivamente 2.249.009,57 euro, dall'amministrazione provinciale è messo a disposizione dei comuni, ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 20 dicembre 2017 n. 23 come sostituito dall'articolo 64 comma 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10 e della delibera della Giunta Provinciale del 7 agosto 2018 n. 777, l'importo complessivo di euro 2.249.009,57, che viene assegnato ai singoli comuni secondo l'allegata tabella 4.

Per i Comuni che mettono a disposizione il loro segretario comunale tramite una convenzione ad un altro Comune, i mezzi finanziari assegnati contengono anche i maggiori costi per l'indennità spettante a tale scopo (art. 11, c. 7 dell'accordo di comparto dell'8.7.1994). I rispettivi costi perciò non sono da imputare all'altro Comune.

2. Finanziamento delle maggiori spese derivanti dal contratto collettivo intercompartimentale del 12.10.2017 relativo al fondo sanitario integrativo della Provincia autonoma di Bolzano nell'anno 2019

Per finanziare le maggiori spese derivanti nell'anno 2019 dall'applicazione del contratto collettivo intercompartimentale, sottoscritto in data 12.10.2017, dall'amministrazione provinciale è messo a disposizione dei comuni, ai sensi della delibera della Giunta Provinciale del 10.10.2017, n. 1100, l'importo complessivo di euro 536.625,00 che viene assegnato ai singoli comuni secondo l'allegata tabella 5.

3. Quota dell'imposta regionale sulle attività produttive

Ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, la Provincia devolve ai Comuni per l'anno 2019 l'importo di 15.972.000,00 euro quale quota all'imposta regionale sulle attività produttive. Questo importo viene ripartito tra i singoli Comuni in proporzione al gettito degli stessi riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni.

4. Trasferimenti in base a norme statali

Per i trasferimenti ai Comuni ed alle Comunità comprensoriali, che la Provincia deve eseguire in base a norme statali, come per esempio per la quota dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP, la quale spetta ai Comuni in sostituzione della soppressa imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni ICIAP si prescinde dalla dimostrazione del fabbisogno di cassa ai sensi dell'art.1, comma 3 L.P. n.6/1992 e successive modifiche.

Questi importi per l'anno 2019 vengono assegnati entro il 15 luglio.

5. Piano economico-finanziario

Per le opere pubbliche il cui valore complessivo al netto dell'IVA supera la soglia comunitaria di 5.548.000,00 euro ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 (inserito dall'art. 10 L.P. 25 gennaio 2000, n. 2) deve essere approvato un piano economico-finanziario.

6. Scuole dell'obbligo e scuole di musica

6.1 Partecipazione ai costi di investimento dell'edilizia scolastica sovracomunale

a) Al finanziamento dei costi di investimento per le scuole medie sovracomunali di lingua tedesca e ladina nonché per la scuola media di lingua italiana a Laives partecipano a partire dall'anno 2013 i Comuni del bacino territoriale della rispettiva scuola media secondo l'allegata tabella 6 nella seguente misura: il 15% si assume il Comune sede, mentre i restanti costi vengono suddivisi tra tutti i Comuni del bacino territoriale in rapporto al numero medio di alunni degli ultimi tre anni.

In caso di due o più scuole medie nel Comune sede, ai fini della partecipazione dei Comuni del bacino territoriale di queste scuole, si tiene conto dei costi complessivi di investimento delle due o più scuole medie.

La suddivisione dei costi di investimento non a carico del Comune sede avviene in rapporto al numero medio di alunni dei singoli Comuni del bacino territoriale.

b) Al finanziamento dei costi di investimento per le altre scuole medie sovracomunali di lingua italiana a partire dal 2013 il Comune sede partecipa nella misura del 15%, mentre i restanti costi di investimento vengono suddivisi tra i Comuni interessati in rapporto al numero medio di alunni degli ultimi tre anni.

Il numero medio di alunni degli ultimi tre anni viene calcolato ogni anno.

L'obbligo di partecipare ai costi di investimento sorge qualora 1 (un) alunno, non residente nel Comune sede della scuola, frequenti la scuola media sovracomunale.

c) La condizione per la partecipazione ai costi di investimento ai sensi delle precedenti lettere a) e b) è che il Comune sede e gli altri Comuni interessati stabiliscono l'importo dei costi di investimenti, gli aspetti patrimoniali nonché le ulteriori modalità con un protocollo d'intesa.

d) Disciplina transitoria

Per opere di edilizia scolastica/scuole medie, che hanno ottenuto il finanziamento nel periodo 2008 - 2011, la predetta regolamentazione riguarda le quote di rimborso al fondo di rotazione a partire dal 2012.

6.2 Partecipazione alle spese di gestione delle scuole dell'obbligo (elementare/media)

Se il 5% degli alunni, che frequentano una scuola dell'obbligo, non sono residenti nel Comune sede, i costi di gestione vengono suddivisi annualmente tra tutti i Comuni interessati in rapporto al numero di alunni iscritti al 1° dicembre dell'anno precedente.

In caso di 2 o più scuole dell'obbligo nel Comune sede l'importo da addebitare risulta dai costi di gestione delle due o più scuole dell'obbligo diviso per il numero complessivo di tutti gli alunni iscritti.

Sono considerati costi di gestione per la scuola media quelli per illuminazione, riscaldamento, energia elettrica, acqua, acqua di scarico, nettezza urbana, manutenzione ordinaria dell'edificio e dell'arredamento (personale e materiale), eventuale affitto nonché il 2% dei costi di gestione sopraelencati per le spese di amministrazione.

Sono considerati costi di gestione per la scuola elementare quelli per illuminazione, riscaldamento, energia elettrica, acqua, acqua di scarico, nettezza urbana, manutenzione ordinaria dell'edificio e dell'arredamento (personale e materiale), eventuale affitto, servizio di pulizia (personale) nonché il 2% dei costi di gestione sopraelencati per le spese di amministrazione.

Per l'esercizio finanziario 2019 viene fatturato un importo forfettario di 300,00 euro per alunno, a meno che un comune interessato richiede il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

Le ulteriori modalità vengono stabilite con un protocollo d'intesa.

6.3 Scuole di musica

In attuazione dell'articolo 42 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10, viene stabilita la seguente disciplina:

A) Investimenti e manutenzione

A partire dall'anno 2019 la Provincia è competente per la costruzione di scuole di musica. I Comuni provvedono, d'accordo con la Provincia, all'acquisto del terreno nonché alla progettazione (incluso il progetto definitivo) e si assumono le relative spese.

a) In caso di successione nella proprietà o in altri diritti reali da parte della Provincia di edifici o di parti di essi, nei quali viene impartito l'insegnamento musicale, la stessa provvede alla manutenzione straordinaria nonché al finanziamento degli arredamenti e delle attrezzature, ad eccezione degli strumenti musicali, materiale didattico ed equipment, incluse riparazioni e manutenzione, le quali restano di competenza delle scuole di musica. Il passaggio di proprietà o di altri diritti reali alla Provincia, a cui carico sono le spese di contratto, avviene a titolo gratuito, qualora l'edificio o la parte dell'edificio interessato sia stato finanziato con risorse finanziarie ai sensi della Legge provinciale n. 21/1977 o tramite il fondo di rotazione per investimenti con la quota annuale di rimborso pari al 2,5% del finanziamento concesso. La Provincia, a partire dall'anno successivo a quello del passaggio, rinuncia altresì ai rientri annuali per finanziamenti concessi dal fondo di rotazione. Negli altri casi il passaggio della proprietà o dei diritti reali avviene a titolo oneroso.

b) Nel caso in cui un Comune decida di restare proprietario dell'edificio o di parti di essi o di altri diritti reali sullo stesso, lo stesso sarà competente per la manutenzione straordinaria nonché per il finanziamento degli arredamenti e delle attrezzature della scuola musicale, ad eccezione degli strumenti musicali, materiale didattico ed equipment, incluse riparazioni e manutenzione, le quali restano di competenza delle scuole di musica.

I Comuni che ai sensi della disciplina contenuta nell'accordo sulla finanza locale hanno finora partecipato alle spese di investimento in base al numero medio di alunni degli ultimi tre anni insieme al Comune sede, non partecipano più al finanziamento delle spese di investimento straordinarie nonché delle spese per arredamenti e attrezzature delle scuole di musica. I rientri annuali al fondo di rotazione per finanziamenti concessi dal fondo di rotazione restano invece anche in futuro a carico di tutti i Comuni.

c) Entro il 30 settembre 2019 i Comuni sede di scuole di musica comunicano alla Ripartizione provinciale Amministrazione del Patrimonio se intendono cedere la proprietà o altri diritti reali

all'edificio o di parte di esso, nel quale viene impartito l'insegnamento musicale, alla Provincia oppure se intendono restare proprietari degli stessi.

B) Locali in locazione

Nei casi in cui i locali, dove è collocata la scuola di musica, sono stati presi in locazione, alla prossima scadenza del pagamento del canone di locazione la Provincia subentrerà, al posto dei Comuni, nei rapporti di locazione.

Per il subentro nel contratto di locazione i Comuni interessati si rivolgono alla Ripartizione provinciale Amministrazione del Patrimonio.

6.4. Partecipazione ai costi di gestione delle scuole di musica

A partire dall'anno 2019 la Provincia è competente per la gestione delle scuole di musica. La gestione concreta avviene anche in futuro tramite il Comune in cui ha sede la scuola di musica.

Nell'anno 2019 i Comuni partecipano ai costi di gestione del Comune sede della scuola di musica, qualora i loro abitanti ai sensi della presente disciplina sono iscritti nella scuola di musica e pertanto sono da considerare alunni della scuola di musica. Per gli alunni residenti nel Comune sede i relativi costi di gestione delle scuole di musica sono a carico del Comune sede. Sono considerati alunni anche le persone maggiorenni e che esercitano una professione. Il Comune sede della scuola di musica riceverà dalla scuola di musica le informazioni che ai sensi della sottostante disciplina sono necessarie.

Sono considerati costi di gestione quelli per illuminazione, riscaldamento, energia elettrica, acqua, acqua di scarico, nettezza urbana, servizio di pulizia, manutenzione ordinaria dei locali; non si tengono conto di eventuali costi per affitti.

Per la rilevazione ed il calcolo dei costi di gestione del Comune sede, del numero complessivo degli alunni, suddiviso in ragione dei Comuni di residenza degli alunni, e la quota di partecipazione dei singoli Comuni ai costi di gestione si applica la seguente disciplina:

Entro il 31.7.2019 i Comuni sede delle scuole di musica comunicano al Consiglio dei Comuni i seguenti dati:

1. i costi effettivi di gestione (senza costi per affitti) degli anni 2016, 2017 e 2018 secondo i dati dei conti consuntivi;
2. il numero complessivo degli alunni delle scuole di musica al 1.1.2016, al 1.1.2017 ed al 1.1.2018 e la
3. suddivisione del numero complessivo degli alunni delle scuole di musica a ciascuna delle date indicate per Comuni in base alla residenza degli alunni.

Qualora la comunicazione non abbia luogo entro il termine previsto, il Comune sede decade dal diritto alla partecipazione ai costi di gestione degli altri Comuni.

Comunicazioni incomplete vanno completate su richiesta del Consiglio dei Comuni. Con la richiesta sono individuate i dati mancanti e assegnato un congruo termine per il completamento. Il mancato completamento entro il termine assegnato per il Comune interessato comporta l'archiviazione del procedimento e la decadenza dal diritto alla partecipazione ai costi di gestione degli altri Comuni.

Per ciascun Comune ovvero per ciascuna scuola di musica singolarmente sulla base dei dati debitamente comunicati sono calcolati i costi medi di gestione, i numeri complessivi medi di alunni ed i numeri medi degli alunni suddiviso per i Comuni di residenza degli alunni (media aritmetica dei valori) e viene effettuata la suddivisione dei costi medi di gestione ai Comuni interessati in ragione del numero medio degli alunni.

I suddetti valori medi, le quote di compartecipazione dei singoli Comuni ai costi nell'anno 2019 e gli importi dei trasferimenti in favore dei Comuni sede per l'anno 2019 sono stabiliti con accordo aggiuntivo.

La compartecipazione ai costi dei singoli Comuni in favore dei Comuni sede così determinata vale per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Per la disciplina del periodo triennale 2022 – 2024 nell'anno 2021 si procederà all'aggiornamento dei dati, dei calcoli e degli importi relativi alla compartecipazione ai costi.

7. Spese di investimento relative alla videosorveglianza

Per la realizzazione di sistemi ed impianti di videosorveglianza la Provincia concede alle Comunità comprensoriali il 50% delle spese di investimento riconosciute utilizzando mezzi diversi dal fondo della finanza locale. La disciplina di dettaglio è stabilita mediante apposito accordo aggiuntivo.

8. Divieto di assunzione di personale

Per le Comunità comprensoriali rimane in vigore la disciplina sul divieto di assunzioni di personale, prevista dall'accordo aggiuntivo sulla finanza locale del 31.3.2015 per le Comunità comprensoriali, anche successivamente all'entrata in vigore del suddetto D.P.P. n. 15/2017. Se la suddetta disciplina è stata violata da una Comunità comprensoriale nel 2017, dai trasferimenti correnti 2018 saranno detratti i relativi costi lordi annui del personale. Se la suddetta disciplina viene violata da una Comunità comprensoriale nel 2018 o negli anni successivi, dai trasferimenti correnti 2019 e degli anni successivi saranno detratti i relativi costi lordi annui del personale.

IL COORDINATORE
- Andreas Schatzer -

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
- Arno Kompatscher -